

STATUTO

"CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI - Società
Consortile a Responsabilità Limitata"

TITOLO I

(Denominazione e scopo - Sede - Durata - Oggetto)

Art. 1

Denominazione e Scopo

Ai sensi degli artt. 2615 ter e 2472 cod. civ. è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI - Società Consortile a responsabilità limitata", o brevemente, "C.I.A.S.U. S.c.r.l.".

La società esercita le attività rientranti nell'oggetto definito nel successivo art. 4 allo scopo di promuovere lo sviluppo integrato della comunità regionale pugliese, in relazione allo sviluppo dell'intero Paese e delle comunità internazionali con particolare riguardo a quella mediterranea ed europea.

La società non può distribuire, in qualsiasi forma, utili ai soci, neppure in caso di scioglimento, salvo quanto stabilito al successivo art. 38.

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale ed amministrativa in Fasano (BR).

L'assemblea dei Soci può istituire o sopprimere sedi amministrative nonché succursali e rappresentanze nel Mezzogiorno e, con finalità esclusivamente promozionali, anche fuori del territorio nazionale compatibilmente con le leggi vigenti.

Art. 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030 e la stessa potrà essere prorogata nei modi di legge.

Art. 4

Oggetto

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, la Società promuove e realizza servizi permanenti per la comunità regionale pugliese - nella sua globalità e nelle sue varie articolazioni - di cui intende a tutti i livelli stimolare e attivare uno sviluppo proprio ed integrato in sintonia con quello dell'intero Paese, delle comunità internazionali e in particolare mediterranea ed europea.

In questo ambito, la Società realizza ricerche e studi, e presta i propri servizi nei settori dell'economia, **diritto**,

finanza, ambiente, agricoltura, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, trasferimento di tecnologie avanzate, informazione, servizi sociali e sanità, beni culturali e cultura, anche con specifico riguardo alle politiche e ai programmi comunitari di riferimento, nonchè nei riguardi delle funzioni degli Enti Locali e della Pubbliche Amministrazioni in genere. Inoltre può promuovere iniziative culturali finalizzate allo sviluppo del territorio. In questi settori, il Centro, per la creazione di figure di elevata professionalità sia nel settore pubblico che in quello privato, svolge e promuove in collaborazione con il Sistema Universitario Pugliese:

- programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
- la formazione e l'aggiornamento di quadri specialistici e direzionali di eccellenza attraverso corsi e attività seminariali;
- la produzione di pacchetti didattici;
- l'approccio sistemico multisetoriale ai principali problemi e temi sociali e di sviluppo con metodologie basate su gruppi di lavoro variamente articolati e collegati;
- la creazione di figura di elevata professionalità fra Amministratori e Personale degli Enti Locali, anche in

collaborazione col Centro Studi di Amministrazione Locale della Provincia di Brindisi;

- l'attivazione di corsi universitari e post-universitari in conformità con la disciplina normativa della formazione d'eccellenza;

- attività strumentali e/o accessorie a quelle di cui sopra.

La Società consortile può, tra l'altro, per perseguimento dei suoi scopi, aderire ed assumere partecipazioni in enti, società anche consorzi e/o società consortili che abbiano finalità statutarie analoghe alle proprie o la cui attività si ponga come strumentale o complementare alle stesse.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria utile ed opportuna e si avvarrà degli incentivi - sovvenzioni o altre agevolazioni - dello Stato, di altri organismi comunitari ed internazionali o di altri soggetti.

TITOLO II

(Capitale - Quote - Conferimenti in denaro - Prestazioni diverse)

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro

diecimilaottocentoquarantacinque e quarantacinque centesimi (euro 10.845,45) ed è diviso in quote come per legge.

Potrà essere aumentato con deliberazione della Assemblea straordinaria che potrà anche disporre che i nuovi conferimenti siano di crediti o in natura. In tal caso chi conferisce crediti o beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una Società di Revisione Contabile che contenga oltre alla descrizione dei beni anche la loro valutazione. L'Università degli Studi di Bari e le altre Università eventualmente aderenti alla società consortile, in osservanza dell'art. 13 della legge 9.12.1985, n° 705, non assumono alcun obbligo di versare quote di partecipazione o contributi in danaro, ma di esclusivo apporto di opera scientifica compatibilmente con la normale attività delle unità scientifiche interessate.

Art. 6

(Quote)

Le quote possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso possono essere inferiore ad euro cinquecentosedici e quarantacinque centesimi (euro 516,45). Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di euro cinquecentosedici e

quarantacinque centesimi (euro 516,45).

Se il valore di un conferimento di crediti o in natura non raggiunge l'ammontare minimo di euro cinquecentosedici e quarantacinque centesimi (euro 516,45) o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Art. 7

(Conferimento in danaro)

I conferimenti in danaro devono effettuarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 8

(Prestazioni diverse)

I soci sono tenuti al versamento dei contributi in danaro deliberati dall'Assemblea dei Soci, nei termini e secondo le modalità dalla stessa previsti, a norma del successivo art. 14 n. 7. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti dei contributi decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. I contributi sono deliberati in misura eguale per ciascun Socio, a

prescindere perciò dalla misura della rispettiva quota di partecipazione.

I Soci possono mettere a disposizione della Società beni e personale, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società, che potrà provvedervi anche mediante regolamento.

TITOLO III

Soci

Art. 9

(Requisiti)

Sono Soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo:

- il Consorzio per l'Università degli Studi di Bari;
- l'Università degli Studi di Bari la quale partecipa con l'esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica, nonchè per la guida programmatica alle attività di formazione e ricerca, nel quadro e secondo le modalità previste dagli strumenti legislativi della normativa in materia;
- la Provincia di Brindisi;
- il Comune di Fasano (BR).

Gli altri eventuali soci aderenti alla società consortile, devono appartenere ad una delle seguenti categorie di

soggetti:

a. Università degli Studi, Istituti Universitari, Enti Pubblici di ricerca, sia italiani sia stranieri.

b. altri Enti pubblici, e così anche Enti pubblici territoriali, ovvero articolazioni operative degli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo, le aziende autonome, le società finanziarie regionali, le società di servizi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, gli enti fieristici, le associazioni e consorzi pubblici.

Per ottenere l'iscrizione nel libro dei soci, il soggetto che intenda sottoscrivere una quota sociale deve produrre alla società documentazione idonea a provare la sua appartenenza ad una delle suddette categorie; spetta al Consiglio di Amministrazione disporre, previo controllo della documentazione prodotta, l'iscrizione del nuovo socio nel libro dei soci.

Art. 10

(Diritto a voto)

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto.

Se la sua quota è multipla di Euro cinquecentosedici e quarantacinque centesimi (euro 516,45), il socio ha diritto a un voto per ogni Euro Cinquecentosedici e quarantacinque

centesimi (euro 516,45).

Esclusivamente nell'impostazione dei programmi di ricerca, e nel rispetto del principio stabilito dall'art.13 lett. c) della legge 9.12.1985, n.705, alle Università sarà assicurata la partecipazione paritaria, con un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti agli altri Soci.

Art. 11

Diritto alle prestazioni della società

Ciascun socio ha diritto di ricevere dalla società, secondo le proprie esigenze e compatibilmente con i mezzi ordinari della Società e le loro condizioni di impiego nelle attività sociali al momento della richiesta, prestazioni rientranti nelle attività di cui all'art. 4, secondo le modalità e condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento. Per tali prestazioni, la Società richiederà un corrispettivo parametrato ai soli costi, ivi compresi quelli generali di ricerca determinati dal Consiglio di amministrazione in sede di predisposizione dei programmi annuali.

La Società renderà le sue prestazioni in regime di riservatezza.

Art. 12

(Cessione delle quote e recesso del socio)

Il socio che intende alienare la propria quota deve offrirla in prelazione agli altri Soci, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando un prezzo non superiore al valore pari alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'offerta, con l'indicazione del prezzo, è comunicata entro il termine di trenta giorni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i Soci, incluso l'alienante. L'esercizio della prelazione è riservato per i primi trenta giorni dalla spedizione della raccomandata di cui sopra ai soci appartenenti alla stessa categoria dell'alienante, quale indicata nel precedente art. 9. Qualora entro tale termine, nessuno dei Soci suddetti abbia esercitato la prelazione, i Soci decadranno dall'esercizio di tale diritto, il quale potrà essere esercitato solo dagli altri Soci nei trenta giorni successivi al suddetto termine, a pena di decadenza. L'esercizio della prelazione non potrà essere parziale. Nel caso in cui più Soci concorrano nell'esercizio della prelazione, la quota sarà fra essi ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il diritto di prelazione può essere esercitato dai Soci cui compete anche a favore di società controllanti o da essi controllate a termini di legge o, per quanto riguarda i Soci pubblici, ad enti o soggetti comunque funzionalmente integrati nella loro organizzazione amministrativa.

Nel caso in cui nessuno dei Soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi che, nei trenta giorni successivi al secondo anzidetto termine di decadenza, siano indicati dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di tale indicazione, negli ulteriori trenta giorni successivi, la quota potrà essere ceduta alle stesse condizioni a terzi che appartengano ad una qualsiasi delle categorie previste dall'art. 9. Le regole sopra esposte per la cessione della quota, ivi incluse quelle relative alla determinazione del prezzo, si applicano anche al diritto di opzione per il caso di aumento del capitale sociale.

In deroga a quanto sopra, la quota è liberamente trasferibile dal Socio alienante a società sue controllanti o controllate a termini di legge o, per quanto riguarda i Soci pubblici, ad enti o soggetti comunque funzionalmente integrati nella loro organizzazione amministrativa.

Il socio ha diritto di recedere nei casi previsti dallo

articolo 2473 c.c. mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro un anno dal verificarsi della causa di recesso.

Art. 13

(Esclusione)

Se il socio non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti, gli amministratori possono diffidare il Socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, tratteneendo le somme riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.

Parimenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, quando il Socio perda i requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto. In tal caso provvederà a liquidare, entro tre mesi dalla deliberazione di esclusione, la sua quota. Il valore della quota sarà determinato in proporzione del patrimonio netto esistente secondo l'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

Assemblea dei Soci

Art. 14

(Competenza)

L'Assemblea dei Soci:

1. approva il bilancio di esercizio;
2. approva il bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio successivo a quello in corso e ciò dall'esercizio successivo all'avvio dell'attività operativa;
3. approva la relazione del Comitato Scientifico sui programmi di ricerca realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi;
4. nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico come ai successivi artt. 19 e 30, determinandone il compenso in rapporto alla situazione economico finanziaria del CIASU;
5. nomina il Presidente Onorario della Società il quale partecipa alle riunioni degli Organi Societari e svolge una funzione consultiva;

6. nomina il Presidente ed i membri effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo nei casi in cui il c.c. ne richieda l'istituzione o di un Revisore unico secondo le previsioni dell'art. 2477 del c.c. su designazione dei soci come il successivo art.29, determinandone il compenso in rapporto alla situazione economica finanziaria del CIASU;

6/bis. delibera sulla istituzione della figura del Direttore Generale la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione;

7. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e quando la situazione finanziaria della Società lo richieda, il versamento di contributi in danaro a parziale copertura delle spese di gestione da parte dei soci, nel limite massimo di Euro quindicimilaquattrocentonovantatrè e settanta centesimi (euro 15.493,70) per ciascun socio e per ciascun esercizio sociale, determinando termini e modalità dei relativi versamenti. In casi particolari, quando l'andamento della gestione lo richieda, l'assemblea può deliberare su proposta del C.d.A., un ulteriore contributo straordinario di pari entità. Il voto di ciascun socio deve essere ratificato da delibera dell'organo dell'Ente di appartenenza, statutariamente competente.

8. delibera sulla esclusione dei soci;

9. delibera, annualmente e anticipatamente, compatibilmente con le risorse della società, sul compenso spettante al Presidente, al Vice Presidente, agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato esecutivo, agli Amministratori Delegati;

10. delibera, annualmente e anticipatamente, compatibilmente con le risorse della società, sul compenso spettante al Presidente, al Vice Presidente e agli altri membri del Comitato Scientifico;

11. delibera, anticipatamente e per l'intera durata dell'ufficio, compatibilmente con le risorse della società, il compenso spettante al Presidente e ai membri del Collegio Sindacale;

12. delibera su tutte le altre materie che sono riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto o che, attinenti alla gestione della Società, le sono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria o straordinaria a norma di legge.

Art. 15

(Convocazione)

L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando la legge lo prescrive e ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando lo richieda almeno un terzo (1/3) dei Soci. L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della convocazione, o tramite telefax o e-mail almeno sette giorni prima della data della convocazione inviati nel domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

La convocazione può aversi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e, eventualmente, della seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con lettera

raccomandata di convocazione spedita almeno otto giorni prima.

In mancanza delle formalità di convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale e di tutti gli amministratori in carica e del revisore unico ovvero di tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, una prima volta entro centoventi giorni o centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione del Comitato Scientifico sui programmi di ricerca, e una seconda volta entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività del successivo esercizio.

Art.16

(Presidenza)

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea. Nella fase in cui si procede alla nomina, l'Assemblea è presieduta dal più anziano di età dei rappresentanti dei soci. L'Assemblea, su proposta del presidente dell'assemblea, nomina un segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Quando il verbale deve essere redatto da un Notaio, non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17

(Intervento e rappresentanza)

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge: ma una stessa persona non può rappresentare più di due Soci.

Art. 18

(Deliberazioni)

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera col favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili; in seconda convocazione, delibera a

maggioranza assoluta qualunque sia la parte dei voti esprimibili rappresentata dai Soci intervenuti. Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni di cui ai nn. 6 e 7 del precedente art. 14 è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale se la deliberazione disponga un contributo a carico di ciascun Socio pari o inferiore a € 15.493,70 (quindicimilaquattrocentonovantatre e settanta centesimi) e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale se la deliberazione disponga un contributo a carico di ciascun Socio superiore a € 15.493,70 (quindicimilaquattrocentonovantatre e settanta centesimi).

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili. A norma dell'art. 13 della legge 705/85, non potrà essere deliberato alcun contributo di qualsiasi importo a carico dell'Università degli Studi di Bari.

TITOLO V

Organi amministrativi

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2449, 2450 e 2466 C.C. e di cui fanno parte di diritto:

- il Presidente della Provincia di Brindisi o un altro consigliere nominato dall'Ente;
- il Sindaco del Comune di Fasano o un altro consigliere nominato dall'Ente;
- un membro designato in sede di Assemblea dal Consorzio per l'Università degli Studi di Bari;
- due membri designati dall'Università degli Studi di Bari, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ove si verificano adesioni di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione sarà maggiorato nella composizione di:

- un membro per ciascuno delle altre Università o Enti Pubblici o Società specifiche di promozione di Enti Pubblici che faranno parte della compagine sociale;

All'Università di Bari sarà assicurata, comunque, una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione proporzionale all'originaria composizione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono disciplinati a norma di legge.

Nelle more delle nuove designazioni il Consiglio resterà in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 20

(Poteri e Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne quelli riservati per legge o per statuto alla Assemblea dei Soci e al Comitato Scientifico.

Il Consiglio quindi a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- a. esprime gli indirizzi generali di gestione;
- b. approva, per gli aspetti finanziari di competenza, i programmi di ricerca incentivata, che gli vengono proposti principalmente dal Comitato Scientifico, e li trasmette, per l'approvazione definitiva, all'Assemblea;
- c. approva i regolamenti per la prestazione ai Soci e ai terzi

dei servizi della Società, e le specifiche convenzioni con i Soci e con i terzi per la prestazione degli stessi servizi;

d. predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci almeno un mese prima dell'inizio del nuovo esercizio sociale il bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività relativo all'esercizio successivo a quello in corso, curando che questi documenti siano a disposizione dei Soci - e, su loro richiesta, rilasciati in copia - presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione assembleare;

e. esamina, fornendo il proprio parere, e sottopone all'Assemblea dei Soci la relazione del Comitato Scientifico sui programmi di ricerca realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi, curando che la relazione e il suo parere siano a disposizione dei Soci - e, su loro richiesta, rilasciati in copia - presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione assembleare;

f. approva le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci relative al versamento di contributi in danaro da parte dei soci, nel limite massimo di euro

quindicimilaquattrocentonovantatrè e settanta centesimi (euro 15.493,70) per ciascun socio e per ciascun esercizio sociale, determinando termini e modalità dei versamenti proposti e l'eventuale contributo straordinario aggiuntivo di pari importo;

g. nomina il Vice Presidente; nomina il Direttore Generale, del quale determina il compenso;

h. nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico, che non sono membri di diritto o di nomina diretta delle Università;

i. su proposta del Direttore Generale, delibera sull'assunzione, sulle mansioni e sul licenziamento dei dirigenti e del restante personale;

l. delibera sulla istituzione o sul trasferimento o soppressione della sede amministrativa, di succursali o rappresentanze;

m. delibera su ogni altro atto attinente alla gestione e alla organizzazione della Società, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Art.21

(Riunioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purchè in Italia, su convocazione del

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, ove lo ritenga necessario, o su richiesta, contenente l'ordine del giorno, di almeno tre Amministratori. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o e-mail, spediti, rispettivamente, almeno otto o almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore Unico (o ai Sindaci effettivi) presso il loro domicilio comunicato alla società.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di questo, dall'Amministratore più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, oltre al Revisore unico o ai membri dell'Organo di Controllo, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Direttore Generale, nonché eventuali esperti e consulenti opportunamente invitati che hanno diritto di intervento, ma non di voto.

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 22

(Deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti.

Tuttavia devono essere adottate, con il voto favorevole di tanti Amministratori che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio, le deliberazioni concernenti:

- a. la nomina del Vice presidente;
- b. l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati e al Comitato esecutivo;
- c. la nomina del Direttore Generale;
- d. l'assunzione, la variazione e le dimissioni delle partecipazioni.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 23

(Presidente e Vice Presidente)

L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i membri nominati dall'Università degli Studi di Bari; il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a. sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;

b. ha la rappresentanza legale della Società;

c. convoca il Consiglio di Amministrazione formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati da almeno tre Amministratori, ove ne facciano espressa richiesta;

d. in caso di urgenza, sentito il Direttore Generale, provvede all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, comunicando allo stesso Consiglio le decisioni assunte, nella prima riunione successiva;

e. cura il collegamento tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico di cui è membro di diritto;

f. esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre che nei casi previsti dallo statuto il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in ogni caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, i poteri del Presidente sono esercitati dall'Amministratore Delegato o, disgiuntamente, dagli Amministratori Delegati; nel

caso in cui non si sia proceduto all'individuazione di Amministratori Delegati i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa' piena prova della sua assenza o impedimento.

g. in caso di assenza del Direttore Generale assume i poteri e i compiti attribuiti al Direttore ai sensi del successivo art.29.

Art. 24

(Amministratori Delegati e Comitato Esecutivo)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati e/o ad un Comitato Esecutivo, ad eccezione di quelle attribuzioni che per legge spettano esclusivamente allo stesso Consiglio, di quelle di cui al terzo comma del precedente art. 22 e di quelle relative all'assunzione, alle variazioni e alle dimissioni delle partecipazioni.

Ove si addivenga alla costituzione di un Comitato Esecutivo, questo sarà composto da tre membri di cui di cui farà parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano con voto consultivo il Direttore Generale e il Presidente del Comitato

Scientifico.

Dell'attività del Comitato Esecutivo il Presidente riferisce, via via, al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dello stesso; parimenti, via via, ciascun Amministratore delegato riferisce della propria attività al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dello stesso.

Art. 25

(Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o, se del caso, all'Amministratore indicato nel precedente art. 23.

Oltre i poteri sostitutivi indicati nello stesso art. 23, gli Amministratori Delegati hanno, disgiuntamente, la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nell'ambito dell'esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione .

Art.26

(Compenso degli Amministratori)

Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato Esecutivo, agli

Amministratori Delegati spettano i compensi che saranno annualmente e anticipatamente determinati dall'Assemblea dei Soci e che resteranno invariati fino a diversa delibera assembleare.

Art. 27

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale "se istituito dall'assemblea dei soci" è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina poteri e limiti di rappresentanza.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo; collabora con gli Amministratori Delegati; è il capo del personale ed è responsabile del funzionamento degli uffici della Società. Il Direttore Generale partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, ai quali può sottoporre relazioni e proposte relative all'attività della società.

In caso di assenza della figura del Direttore Generale, i poteri e compiti sopra elencati vengono assunti dal Presidente del Consiglio o da un amministratore delegato su deliberazione del C.d.A. che determina altresì l'eventuale compenso.

Art. 27/bis

(Revisore Unico)

Il Revisore Unico ha il compito di assicurare il controllo legale dei conti secondo le previsioni dell'art. 2477 del codice civile.

Il Revisore Unico deve essere scelto tra gli scritti al registro dei revisori contabili. Egli dura in carica tre anni, compreso quello in corso al momento della sua nomina, è rieleggibile.

Il Revisore Unico decade dal proprio ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'istituzione del Collegio sindacale.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

Art. 28

(Composizione e durata)

Il Collegio Sindacale può essere istituito solo nei casi previsti dalla legge ed assorbe le funzioni del Revisore Unico i cui compiti e la cui attività cessano con l'attivazione dell'organo collegiale.

Esso si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Essi restano in carica finché ricorrono le condizioni previste dal

c.c. per l'attivazione del collegio sindacale e, in ogni caso non oltre tre esercizi, compreso quello in corso al momento della loro nomina, e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo Contabile.

Art. 29

(Nomina e compenso)

La nomina del Revisore Unico, nonché quelle eventuali del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso sono deliberate dall'Assemblea, a norma del precedente art. 14. I Sindaci effettivi saranno designati uno dalla Provincia di Brindisi, uno dal Comune di Fasano ed uno dall'Università di Bari.

Il Presidente del Collegio sarà designato dalla Provincia di Brindisi.

TITOLO VII

Comitato Scientifico

Art. 30

(Composizione)

L'Assemblea ordinaria dei Soci nomina il Comitato Scientifico composto da sei membri e di cui fanno parte di diritto:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

- un membro designato dal Consorzio per l'Università degli Studi di Bari;
- un membro designato dalla Provincia di Brindisi;
- un membro designato dal Comune di Fasano;
- due membri designati dall'Università degli Studi di Bari.

I componenti del Comitato Scientifico saranno scelti tra esperti di livello nazionale ed internazionale nel mondo scientifico e tecnico. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi, compreso quello in corso al momento della loro nomina, e sono rieleggibili. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea.

Il comitato sceglie tra i suoi membri un Vice Presidente.

Art. 31

(Competenze)

Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, strategiche e programmatiche della Società ed esercita la relativa vigilanza.

A tal fine il Comitato Scientifico:

- a. propone al Consiglio di Amministrazione programmi di ricerca;
- b. esercita la sorveglianza sull'efficienza tecnico-scientifica della struttura della società e riferisce in

proposito almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione;

c. esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi delle attività realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi, trasmettendoli al Consiglio di Amministrazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura dell'esercizio;

d. oltre ai casi previsti dallo Statuto e ove richiesto dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce pareri sui problemi tecnico scientifici dell'attività societaria;

e. ove lo ritenga opportuno affida ad alcuni dei suoi membri compiti specifici di volta in volta definiti.

Il compenso ordinario dei componenti di detto comitato è determinato dall'assemblea mentre quello degli affidatari di compiti specifici è determinato dal C.d.A. su proposta del Presidente del Comitato Scientifico, compatibilmente con la situazione economico finanziaria del CIASU.

Il Consiglio di Amministrazione, per la preparazione del programma annuale di attività e dei piani di sviluppo, per la

stesura delle relazioni allegare ai bilanci, nonchè per la Organizzazione e la gestione scientifico-tecnica della società, deve sentire il parere del Comitato Scientifico.

Art. 32

(Riunioni)

Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, presso la sede della Società, o anche altrove. Il Comitato è convocato dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, deve convocarlo ogni volta che ne sia richiesto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno tre dei suoi membri. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o e-mail, spediti, rispettivamente almeno otto o tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Comitato presso il loro domicilio comunicato alla società.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Comitato Scientifico parteciperà il Vice Presidente.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzione consultiva, il Direttore Generale.

Alle riunioni i membri del Comitato non possono partecipare mediante rappresentanti.

Il Comitato nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 33

(Deliberazioni)

Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 34

(Presidente, Vice Presidente, Membri Delegati)

Il Presidente provvede, secondo le indicazioni del Comitato e come suo delegato, alla direzione strategica e al controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca, e relaziona al Comitato, in ogni riunione, sullo stato di avanzamento degli stessi.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in ogni caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso nella direzione e al controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca.

Il Comitato può delegare altri suoi membri alla direzione e controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca fornendo le opportune direttive, e con l'obbligo dei Membri Delegati di relazionare al Comitato, in ogni riunione, sullo stato di avanzamento dei programmi.

Spetta al Presidente il coordinamento dell'attività dei membri delegati alla direzione e controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca.

TITOLO VIII

(Esercizio sociale - Utili)

Art. 35

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 36

(Utili)

Eventuali utili di esercizio, dedotta la quota di legge per

alimentare la riserva legale, sono reinvestiti per finalità di carattere scientifico della Società (lett.b, art. 13 legge 705/85)".

TITOLO IX

(Scioglimento e liquidazione)

Art. 37

(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce ai sensi di legge le modalità della liquidazione e provvede alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 38

(Devoluzione dell'attivo residuo)

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale versato, provvederanno a devolvere - fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio consortile all'Università degli Studi di Bari ovvero, se istituita, all'Università di Brindisi.

TITOLO X

Controversie - Disposizione generale

Art. 39

(Clausola)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e la Società nell'esplicazione dell'attività consortile, di qualsiasi natura, con la sola eccezione di quelle che sono devolute per legge alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, saranno deferite alla decisione di un Arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Art. 40

(Disposizione Generale)

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.